



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

www.federmoto.it

REGOLAMENTO ORGANICO

(approvato dal Consiglio Federale con delibera n.226 del 28 Aprile 2006 e dalla Giunta Nazionale del Coni nella riunione del 29 Novembre 2006)

TITOLO I

Capo I

Enti Affiliati: Natura – Costituzione - Scopo

Art.1 - Disposizioni generali

1. Possono affiliarsi alla FMI le Società, Associazioni, e Gruppi anche militari a carattere sportivo, aventi sede in Italia, che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività motociclistica secondo le indicazioni degli statuti del CONI e della FMI.

2. L'affiliazione alla FMI avviene mediante la procedura prevista dal presente Regolamento. L'affiliazione ha durata annuale e comporta l'obbligo del versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 2 - Costituzione di Moto Club

1. Il Moto Club è un ente collettivo costituente un centro autonomo d'interessi e d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

2. L'atto costitutivo, manifestazione di voler dare vita all'associazione, e lo statuto, che contiene le norme organiche che regolano la struttura e la vita della stessa, devono essere redatti in forma scritta e contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.4 dello Statuto federale .

Art. 3 - Natura del Moto Club

1. Gli affiliati alla FMI, di seguito definiti Moto Club, costituiti in forma associativa, dovranno avere le caratteristiche previste dall'art. 29 dello Statuto del CONI e dall'art. 4, comma 4, dello Statuto FMI. Gli affiliati costituiti in forma societaria dovranno prevedere espressamente nel loro statuto, oltre ai requisiti di cui alle norme citate, anche l'obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. I Gruppi Sportivi Militari potranno derogare ai citati principi in armonia con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dello Statuto FMI.

2. Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche di cui allo Statuto Federale devono avere nella loro denominazione sempre per primo il titolo "Moto Club" e la locuzione "Associazione o Società sportiva dilettantistica" alla fine.

3. Le disposizioni sull'affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e quote annuali sono emanate

annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 4 – Atto costitutivo e Statuto

1. Il Moto Club, od ogni altro affiliato, deve espressamente assumere nello Statuto l'impegno di riconoscere ed osservare i principi del Codice Civile e di conformarsi alle norme direttive del CONI e allo statuto e ai regolamenti della FMI, di cui devono condividere la natura, l'oggetto e lo scopo.
2. Gli Statuti dei Club devono essere redatti in conformità dello Statuto tipo deliberato dal C.F.
3. Essi devono contenere la denominazione del sodalizio preceduta dalla dicitura Moto Club. La denominazione è peculiare e soggettiva, non può essere utilizzata da altri Moto Club.

Art.5 Procedura d’Affiliazione e Riaffiliazione

1. I Moto Club di nuova costituzione, per divenire soci della federazione devono presentare domanda d'affiliazione alla segreteria della Federazione, tramite il Comitato o il Delegato Regionale, secondo le disposizioni emanate annualmente dal Consiglio federale che, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti, delibera l’Affiliazione.

Art. 6 - Obblighi di comunicazione

1. Ogni variazione delle norme statutarie dei Moto Club deve essere sottoposta ad approvazione del Consiglio Federale.
2. Le variazioni relative dei componenti le cariche sociali, di denominazione o di cambiamento della sede, devono essere comunicate al Comitato Regionale o alla Delegazione Regionale ed alla Segreteria Generale della Federazione secondo le disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 7 – Durata del vincolo affiliativo

1. Il vincolo affiliativo del Moto Club è di un anno solare.
2. Il Moto Club deve rinnovare l'affiliazione rispettando le disposizioni previste dalla circolare di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento emanata dal Consiglio Federale.
3. L'archivio della Federazione è l'unico e solo riferimento oggettivo e temporale per l'individuazione dell'esatto numero e nominativo dei Moto Club affiliati, dei tesserati e dei licenziati in genere.

Art. 8 – Moto Club d'Italia

1. Il Moto Club Italia ha sede in Roma ed ha lo scopo di gestire in via promozionale ed altamente rappresentativa le attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club.
2. Il Moto Club Italia non può in alcun modo svolgere attività sportiva ed agonistica: in tale senso non è abilitato alla richiesta di licenze nè all'organizzazione di gare e manifestazioni.
3. Scopo del Moto Club Italia è quello di favorire un primo ingresso nel mondo federale per poi indirizzare le persone interessate ai Moto Club della propria zona.
4. La quota di tesseramento al Moto Club Italia, è stabilita, anno per anno, dal Consiglio Federale.
5. Il Moto Club D'Italia non ha diritto di voto.

Art. 9 – Estinzione dei Moto Club

1. I Moto Club cessano di appartenere alla Federazione Motociclistica Italiana:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione annuale;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per radiazione ;
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale;
2. In caso di estinzione, tutti gli impegni assunti devono essere soddisfatti secondo quanto previsto dall'art.4 comma 9 dello Statuto. In caso d'inadempienza, i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati non potranno ottenere il tesseramento a nessun altro Moto Club, sino alla naturale soddisfazione.
3. I Moto Club, in caso di scioglimento, hanno l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio come previsto dall'art.90 comma 18 legge 128/2004

Capo II

Affiliati e Tesserati - Diritti ed Obblighi

Art. 10 – Vincolo di Giustizia

1. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti al più rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto Federale. L'inosservanza determinerà l'adozione dei previsti provvedimenti disciplinari

previsti dal Regolamento di Giustizia.

Art. 11 – Diritti ed obblighi degli Affiliati e dei tesserati

1. I Moto Club partecipano direttamente all'attività federale mentre i rispettivi tesserati, i licenziati ed i tecnici vi partecipano esclusivamente attraverso i Moto Club di appartenenza.

Art. 12 – Tesseramento

1. Le disposizioni e modalità sul tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale,
2. La durata del vincolo tesserativo è annuale e scade al 31 dicembre di ciascun anno.
3. La richiesta di tesseramento può essere inoltrata ad un solo Moto Club. Non è consentito il contemporaneo tesseramento attraverso più Moto Club.

Art. 13 – Licenze Sportive

1. Chiunque intenda partecipare in qualsiasi forma all'attività sportiva deve essere in possesso di apposita licenza.
2. Il Consiglio Federale delibera le tipologie delle licenze e le modalità del rilascio delle stesse mediante l'adozione di apposita circolare annuale.
3. Le licenze possono essere rilasciate solo ai tesserati.
4. I titolari di licenza devono accettare, e, quindi, osservare i regolamenti –nazionali ed internazionali (emanati da CIO, CONI, FMI, UEM, FIM), tutte le disposizioni emanate dai competenti Organi federali per disciplinare l'attività, nonché l'ordinamento del Moto Club di appartenenza. Debbono altresì accettare ed osservare i principi di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti degli altri atleti, di tutti coloro che, per funzione ed incarico, organizzano e disciplinano l'attività, oltre che riconoscere ed osservare i regolamenti federali.
5. Il Consiglio federale può istituire tipologie di licenza per attività non agonistiche. Tali licenze non consentono ai tesserati il diritto di voto nelle assemblee federali in quota licenziati.

Art. 14 - Licenziati e Tecnici

1. I licenziati selezionati per le rappresentative nazionali sono obbligati a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione del responsabile di settore della FMI, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito.

2. I Tecnici sono tesserati FMI attraverso il Moto Club di appartenenza ed iscritti all'Albo dei tecnici federali.

3. Le modalità di iscrizione e di inquadramento all'Albo sono regolate da apposito Regolamento dell'Albo emanato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI.

Art. 15 - Registro Storico Nazionale

1. La FMI detiene il Registro Storico nazionale dei motoveicoli e rilascia la certificazione attestante la rispettiva data di costruzione e le caratteristiche tecniche. I motoveicoli di interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite dal codice della strada e per lo svolgimento dell'attività sportiva.

2. Le modalità e le tariffe relative all'iscrizione al Registro storico sono stabilite periodicamente dal Consiglio federale.

Art. 16 – Soci benemeriti

1. I Soci benemeriti, sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. I Soci benemeriti possono partecipare senza diritto a voto alle Assemblee e con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Federale.

Art. 17 – Presidenti Onorari

1. La qualifica di Presidente Onorario può essere conferita dall'Assemblea Generale FMI, su proposta esclusiva del Consiglio Federale, a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della FMI.

2. I Presidenti Onorari possono partecipare senza diritto a voto alle Assemblee e con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Federale.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE DELLA FMI

Capo I

Assemblea

Art. 18 – Organi e Strutture della Federazione

1. Sono organi e strutture della Federazione Motociclistica Italiana quelli espressamente indicati nell'art. 8 dello Statuto.

Art. 19 – Assemblea Nazionale – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dall' art. 9 dello Statuto FMI.
2. L'avviso di convocazione dell' Assemblea deve essere inviato, a mezzo raccomandata o altro mezzo che ne certifichi l'invio, almeno 30 giorni prima del giorno di effettuazione della stessa. L'avviso di convocazione è inviato all'indirizzo del Moto Club così come riportato sul modello di affiliazione/riaffiliazione dell'anno precedente, e deve contenere:
 - a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione;
 - b) l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) l'elenco dei voti attribuiti al singolo Moto Club o al Tecnico Federale e la ripartizione degli stessi tra rappresentante del Moto Club e rappresentante dei Licenziati secondo quanto stabilito dall' art. 11 dello Statuto FMI;
 - d) il numero massimo di deleghe, stabilito sulla base di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto FMI;
3. La FMI trasmette ad ogni Comitato Regionale e Delegato Regionale l'elenco dei Moto Club ammessi con diritto di voto ed i relativi voti attribuiti ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
4. La convocazione per il rappresentante dei licenziati è trasmessa presso la sede del Moto Club di appartenenza.
5. La convocazione dei tecnici federali è inviata presso il loro domicilio.
6. Entro il termine perentorio di 15 giorni dall'invio della convocazione assembleare, gli aventi diritto al voto potranno proporre al Presidente Federale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Tale richiesta dovrà essere proposta da almeno venti aventi diritto di voto.
7. Il Presidente Federale, accertata la validità della richiesta, integrerà l'ordine del giorno senza alcuna formalità.

Art. 20 – Assemblea Nazionale – Partecipazione

1. All'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto:
 - a) I Moto Club regolarmente affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di 12 mesi

precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea ed in regola con il pagamento della quota di riaffiliazione per l'anno sportivo in corso

b) il Rappresentante dei Licenziati, tesserato per il Moto Club e titolare di licenza sportiva valida per l'anno sportivo in corso.

c) I Tecnici Federali, tesserati alla FMI per l'anno in corso ed iscritti nell'apposito Albo Federale.

2. Ciascun Moto Club è rappresentato in Assemblea dal proprio Presidente o da un proprio tesserato dirigente delegato per iscritto dal Presidente stesso o d'altro affiliato residente nella medesima regione.

3. La qualifica di Dirigente è certificata dal Presidente del Moto Club al momento del conferimento della delega.

4. La stessa persona può esercitare il diritto di voto per una sola qualifica: o rappresentante del Moto Club o Licenziato o Tecnico.

Art. 21 – Assemblea Nazionale – Attribuzione del diritto di voto

1. Secondo quanto stabilito dallo Statuto, ciascun Moto Club affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale, che abbia svolto con carattere continuativo effettiva attività federale, ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui 8 di pertinenza del Moto Club e 2 d'esclusiva del rappresentante dei Licenziati, ove sussista.

2. In base all'attività federale svolta saranno attribuiti inoltre, in aggiunta, voti per meriti sportivi definiti voti plurimi d'esclusiva pertinenza del Moto Club.

3. I voti di base spettanti ai Moto Club per la quota affiliati ed ai rappresentanti dei licenziati per la quota licenziati ed i voti plurimi, sono attribuiti dalla Segreteria Generale sulla base dei dati relativi alle affiliazioni, all'attività ed ai risultati sportivi, con i criteri stabiliti dallo Statuto.

4. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, l'affiliato ha facoltà di presentare reclamo avverso l'assegnazione dei voti assegnati.

5. Ogni Tecnico Federale ha diritto ad un voto.

6. I rappresentanti dei Moto Club hanno potere di delega, nei limiti previsti dallo Statuto art.1 0 comma 2 e 3

7. I rappresentanti dei Licenziati non possono essere portatori di deleghe, ed a loro volta, non possono delegare terzi.

8. I Tecnici Federali possono essere portatori di una sola delega nell'ambito della propria

categoria.

Art. 22 – Reclamo per omessa od errata attribuzione dei voti

1. Ogni avente diritto a voto ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione d'errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti, con l'indicazione scritta, a pena d'inammissibilità, dei motivi.
2. Il reclamo deve pervenire, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che certifichi la consegna, indirizzato alla Segreteria Generale della FMI.
3. La decisione su tale reclamo spetta alla Commissione Verifica Poteri, che decide in via definitiva ed inappellabile entro dieci giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea, comunicandola ai soggetti interessati.

Art. 23 – Candidature

1. Hanno diritto a proporre la candidatura alle cariche federali, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto.
2. La Commissione Verifica Poteri verifica il possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 e pubblica, entro nove giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea, le candidature ammesse.
3. Eventuali ricorsi avverso la decisione della Commissione Verifica Poteri devono pervenire, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equipollente, indirizzato all'Ufficio del Giudice Unico.
4. La decisione su tale ricorso spetta al Giudice Unico Federale, che decide in via definitiva ed inappellabile entro tre giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea, comunicandola al ricorrente.
5. I candidati possono presentare la candidatura per una sola delle cariche federali elettive nazionali. L'eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.
6. I candidati al Consiglio Federale devono espressamente indicare l'opzione per la candidatura in quota affiliati, licenziati o tecnici, nonché indicare la relativa circoscrizione territoriale, se prevista.
7. Ciascun avente diritto al voto può candidare un solo soggetto per ogni organo o carica

monocratica da eleggere e tante candidature, quanti sono i rappresentanti degli organi o cariche collegiali. Nel caso di presentazione di più candidature rispetto ai rappresentanti eligendi, le stesse saranno nulle.

8. Le candidature alle cariche di Presidente Federale, Consigliere Federale in quota affiliati, in quota Licenziati ed in quota Tecnici, devono essere sostenute da una preventiva attestazione di consenso manifestata attraverso una pluralità di sottoscrizioni, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto.

9. Possono essere candidati alla carica di Consigliere federale in quota licenziati coloro che siano o siano stati titolari, per almeno due stagioni sportive nelle ultime dieci, di licenza sportiva rilasciata dalla Federazione Motociclistica Italiana.

10. Possono essere candidati alla carica di Consigliere Federale in quota Tecnici coloro che siano o siano stati iscritti all'Albo dei Tecnici Federali per almeno due stagioni sportive nelle ultime dieci.

11. Le candidature a componente la Commissione Appello Federale, a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed a componente del medesimo Collegio, devono essere presentate o inviate direttamente dagli interessati presso la Segreteria Generale della FMI, almeno 10 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea.

12. I soggetti candidati alla carica di revisore dei Conti devono autocertificare l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

13. Fermo quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto, ogni persona la cui candidatura sia stata ammessa dalla CVP deve manifestare la sua accettazione con atto scritto da depositare presso la Segreteria Federale entro e non oltre il termine di giorni 5 prima della data stabilita per l'Assemblea.

14. L'accettazione in forma scritta con sottoscrizione autografa deve contenere l'indicazione della carica, e la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 29 dello Statuto.

15. Le candidature, le relative accettazioni, ed eventuali revoche devono essere comunicate all'Assemblea dal Presidente dell'assemblea subito dopo il suo insediamento.

16. Per le votazioni dei candidati alle varie cariche federali dovranno essere distribuite distinte schede: una per l'elezione del Presidente della Federazione, una per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale, una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, una per l'elezione dei membri della CAF.

Art. 24 – Commissione verifica poteri e operazioni di scrutinio.

1. La Commissione Verifica Poteri (di seguito CVP per brevità) è nominata, secondo le modalità previste dallo Statuto all'art. 13, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.
2. I Membri della CVP non possono esercitare in Assemblea l'elettorato attivo.
3. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La CVP ha il compito di:
 - a) Decidere sui reclami presentati in base al precedente art. 22;
 - b) Ammettere le candidature in base al precedente art. 23;
 - c) Accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
 - d) Verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in assemblea e dei loro eventuali delegati;
 - e) Verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI;
 - f) Chiedere i documenti di riconoscimento personale;
 - g) Decidere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto;
5. La CVP si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute che consegna al Presidente dell'Assemblea, prima dell'orario fissato nella convocazione.
6. Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti.
7. L'attività della CVP continua anche nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.
8. La CVP ha la competenza esclusiva di verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità dell'Assemblea, in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale

Art. 25 – Assemblea Nazionale - Funzionamento

1. Il Presidente Federale, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del quorum minimo costitutivo previsto per le varie fattispecie assembleari disciplinate dallo Statuto, all'ora fissata per la riunione dell'assemblea in prima o in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.

2. L'Assemblea, non appena il Presidente Federale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori.

3. Il Segretario Generale della FMI assume d'ufficio l'incarico di Segretario dell'Assemblea e può essere coadiuvato da un vice Segretario di sua nomina. La funzione di Segretario dell'Assemblea deve essere assunta da un Notaio, allorquando l'Assemblea è convocata per deliberare sullo scioglimento della FMI o per deliberare modifiche allo Statuto.

4. La nomina di Presidente e/o componente l'Ufficio di Presidenza e scrutatore non può essere attribuita a soggetti eventualmente candidati alle cariche federali, né ai componenti la Commissione Verifica Poteri.

5. La nomina del Presidente, dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, ha luogo per acclamazione.

Art. 26 – Presidente ed Ufficio di Presidenza Assemblea Nazionale

1. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, inoltre:

- a) cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito;
- b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- d) proclama gli eletti dopo le votazioni; cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea;
- e) decide le modalità di voto e le eventuali conseguenti controversie;
- f) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea;
- g) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della

medesima, presso la sede della FMI Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del CONI

4. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello Statuto, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti, curando anche la registrazione delle risultanze negative.

5. E' rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, l'accettazione o meno di mozioni d'ordine e la messa in discussione, ovvero la determinazione dell'ordine di precedenza delle stesse, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lett. a).

Art. 27 – Votazioni

1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti i richiedenti iscritti ed ammessi, salvo la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di loro.

2. Le votazioni si svolgono secondo quanto previsto dallo Statuto. Nelle votazioni per alzata di mano deve essere sempre prevista la controprova; gli astenuti non saranno calcolati nel conto della maggioranza.

3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, riferita al numero complessivo dei votanti e previo raggiungimento dei quorum prescritti statutariamente.

4. Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta, con successivo scrutinio e graduatoria dei risultati.

5. L'elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

6. Le votazioni potranno avvenire anche con procedure elettroniche, sotto la vigilanza degli scrutatori, purché sia sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 28 – Elezione

1. Per le elezioni alle cariche federali, di cui all'art. 12, commi 4 e 5, dello Statuto, agli aventi diritto a voto vengono consegnate tante schede quante sono le cariche da eleggere, separatamente e congiuntamente.

2. Ai rappresentanti dei Moto Club saranno consegnate schede separate contenenti i nominativi dei candidati a:

a) Presidente della FMI;

b) Consiglieri Federali, in quota Moto Club suddivisi per ripartizioni territoriali di appartenenza;

c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) Componenti della Commissione d'Appello Federale;

3. Ai rappresentanti dei Licenziati saranno consegnate schede separate contenenti i nominativi dei candidati a:

f) Presidente della FMI;

g) Consiglieri Federali, in quota Licenziati;

h) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

i) Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

j) Componenti della Commissione d'Appello Federale.

4. Ai Tecnici Federali saranno consegnate schede separate contenenti i nominativi dei candidati a:

k) Presidente della FMI;

l) Consiglieri Federali, in quota tecnici;

m) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

n) Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

o) Componenti della Commissione d'Appello Federale.

5. Ogni elettore esprime, in ognuna delle schede, un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere, ivi compresi eventuali supplenti, eleggibili dalla rispettiva categoria.

6. Risultano eletti i candidati maggiormente votati.

7. Qualora all'esito dell'operazione di spoglio, due o più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di preferenze per la medesima carica, è necessario procedere ad un'ulteriore operazione di voto di ballottaggio, nel corso della medesima Assemblea.

8. All'esito dello spoglio di ballottaggio verranno proclamati eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

9. Nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta, ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti ed in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea.

10. In caso che nessun candidato ottenga la maggioranza prevista anche nella votazione di ballottaggio, il presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori assembleari e trasmette gli atti al CONI per i provvedimenti di competenza.

11. Per l'elezione alle cariche monocratiche (Presidente Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) gli aventi diritto al voto esprimono una sola preferenza.

12. Per l'elezione dei Consiglieri Federali i rappresentanti dei Moto Club, suddivisi nelle diverse circoscrizioni (setentrionale, centrale e meridionale) esprimono separatamente il numero di preferenze, nel limite massimo di quanto deliberato ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto.

13. Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, gli elettori esprimono quattro preferenze. Fra i quattro candidati maggiormente votati, i primi due diventano componenti effettivi, ed i successivi supplenti.

14. Per l'elezione dei componenti della Commissione d'Appello Federale, gli elettori esprimono sette preferenze. I primi cinque candidati diventano componenti effettivi ed i successivi due, componenti supplenti.

Capo II

Consiglio Federale

Art. 29 – Consiglio Federale

1. I Consiglieri Federali vengono eletti dall'Assemblea elettiva secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente in cui si deve procedere all'elezione del Consiglio Federale, il Consiglio Federale stabilirà il numero dei Consiglieri da eleggere nelle circoscrizioni elettorali indicate nell'art. 14, comma 5, dello Statuto. Tale decisione deve essere comunicata agli Affiliati entro la data d'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

3. Rispetto alla ripartizione territoriale deliberata dal Consiglio Federale, ogni Affiliato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione all'Ufficio del Giudice Unico, che decide tempestivamente.

4. La ripartizione territoriale di cui all'art. 14 dello Statuto dovrà essere rispettata anche in caso di elezioni parziali per l'integrazione dei componenti del Consiglio.

Art. 30 – Consiglio Federale – Compiti ed Attività.

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice Presidenti; due Consiglieri di Giunta.. La Giunta è composta da: il Presidente, i due Vice Presidenti di Giunta e i due Consiglieri di Giunta; ove tra questi componenti non siano già presenti il Consigliere dei Tecnici e un Consigliere dei Licenziati, la Giunta Federale dovrà essere integrata con la loro designazione.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, o mezzo equipollente, contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
4. I Consiglieri Federali che intendono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, devono farne richiesta (scritta e motivata al Presidente, almeno 5 giorni prima della data di convocazione).
5. In caso di assenza del proponente l'argomento non potrà essere discusso.
6. Nel caso di eccezionale urgenza, è facoltà del Presidente convocare il Consiglio in via telematica, o con altro mezzo equipollente, anche in deroga al termine sopra indicato, fatto sempre salvo l'obbligo di trasmettere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
7. Il sistema di votazione del Consiglio viene deciso di volta in volta dal Consiglio stesso, salvo richiesta, anche singola, di votazione a scrutinio segreto.
8. Ad ogni singolo Consigliere possono essere attribuiti dallo stesso Consiglio speciali incarichi, compresa la Presidenza delle speciali Commissioni di cui all'art. 16 lett. j) dello Statuto.
9. Il Consiglio Federale stabilisce l'ammontare delle indennità per missione e le eventuali garanzie assicurative a favore di chi compie missioni o esercita un mandato.
10. Nomina i Commissari di Gara e ne dispone la cancellazione dall'albo.
11. Nomina i Tecnici Federali e ne dispone la cancellazione dall'albo;
12. Ratifica le graduatorie di tutte le competizioni, trofei e campionati a carattere nazionale.
13. Propone, in via esclusiva, all'Assemblea Nazionale di conferire la qualifica di Presidente Onorario e di socio benemerito.
14. Le deliberazioni vanno riportate nell'apposito verbale, in conformità delle normative di legge vigenti in materia.

15. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della Federazione o da un funzionario federale dallo stesso delegato.

Art. 31 - Commissioni.

1. Le Commissioni di cui all'art. 16, lett. j) dello Statuto, sono istituite con deliberazione del Consiglio Federale, che ne definisce anche le attribuzioni ed il numero dei componenti.

2. La Commissione Federale Atleti deve essere istituita con deliberazione del Consiglio Federale secondo quanto previsto dalla deliberazione del C.N. del CONI n.1316 del 23/11/2005. Composizione, funzionamento e compiti sono disciplinati da specifico regolamento da sottoporre all'approvazione del CONI.

3. Nell'ambito delle Commissioni possono essere costituiti Comitati di specialità i cui componenti vengono proposti dal Presidente della Commissione e nominati dal Consiglio Federale.

4. Le Commissioni si riuniscono tutte le volte che sono convocate dal Presidente della stessa, o, in sua vece, dal Vice Presidente, nei modi che questi riterranno più efficaci e nel rispetto dei regolamenti.

5. Le Commissioni hanno funzione consultiva non vincolante. Hanno, altresì, funzioni e compiti di studio per qualsiasi iniziativa di carattere specifico e generale per lo sviluppo dell'attività motociclistica.

6. I verbali delle riunioni e tutte le decisioni adottate dalle Commissioni devono essere trasmessi al Presidente Federale.

7. Ogni commissione potrà consultare esperti per l'acquisizione di conoscenze tecniche.

8. Il Segretario Generale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, è di diritto il Segretario di tutte le Commissioni e nell'espletamento di tale funzione può avvalersi di funzionari federali che lo sostituiscano.

Capo III

Presidente Federale

Art. 32 – Presidente Federale.

1. Il Presidente Federale rappresenta ad ogni effetto la Federazione ed è responsabile del suo funzionamento.

2. In particolare il Presidente, oltre ai diritti, compiti e funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto:

- a) Vigila sulla esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Federale e della Giunta Federale;
- b) Propone al Consiglio Federale l'istituzione delle speciali Commissioni di cui all'art. 16 lett. j) dello Statuto, con l'indicazione delle funzioni ad esse attribuite;
- c) Presiede ad interim tutte le speciali Commissioni di cui sopra, con facoltà di delegare un Vice Presidente ovvero uno dei componenti designato dalla Giunta Federale, in caso di vacanza del Presidente della Commissione Sottopone al Consiglio Federale l'insieme dei dati necessari per l'attribuzione dei voti spettanti a ciascun socio e per la ripartizione territoriale dei Consiglieri Federali, di cui all'art. 14, comma 5, dello Statuto;
- d) Sottopone all'Assemblea, su proposta esclusiva del Consiglio Federale, i nominativi di coloro cui conferire la qualifica di Presidente Onorario e di socio benemerito;
- e) Provvede a conferire altre onorificenze, sentito il Consiglio Federale;
- f) Proclama i campioni delle varie attività federali;
- g) Assume in via di necessità ed urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, e redige una relazione che presenta al primo Consiglio Federale per la ratifica dei provvedimenti assunti.
- h) Ha facoltà di invitare alle riunioni degli Organi Federali rappresentanti di Enti o persone in relazione a particolari argomenti da trattare;
- i) Ha diritto di presenziare a qualsiasi riunione predisposta dagli organi federali centrali e periferici ed alle riunioni di rappresentanza, ad esclusione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- j) Propone per onorificenze e riconoscimenti le persone o gli Enti ritenuti meritevoli al Consiglio Federale. Rilascia tessere annuali d'onore;

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Art. 33 – Poteri di controllo.

1. E' riservata al Presidente della FMI, la facoltà di disporre controlli amministrativi dei CO.RE. degli Affiliati e di ogni altra struttura centrale o periferica al fine di verificare l'ottemperanza alle norme statutarie e federali.

2. I tesserati che dovessero impedire l'effettuazione dei controlli disposti, saranno assoggettati alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Capo IV

Giunta Federale

Art. 34 – Giunta Federale.

1. La Giunta Federale attua le delibere del Consiglio Federale.
2. In casi straordinari di necessità ed urgenza la Giunta adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, che devono essere comunque ratificati dal Consiglio Federale nel corso della successiva riunione. Tali provvedimenti perdono efficacia fin dall'inizio qualora non vengano ratificati dal Consiglio Federale, che comunque è tenuto a motivare in ordine all'oggetto del provvedimento non ratificato.
3. Coadiuvata il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, collaborando alla direzione ed alla gestione amministrativa della Federazione.
4. In caso di decadenza di un componente della Giunta, questi dovrà essere sostituito alla prima seduta del Consiglio Federale.
5. La Giunta Federale, previa convocazione senza formalità da parte del Presidente Federale, si riunisce ogniqualvolta il Presidente della FMI lo ritenga necessario.
6. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.
7. Le delibere sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la riunione.
8. Le deliberazioni vanno trascritte a cura del Segretario Generale nell'apposito verbale.
9. I verbali della Giunta Federale vengono trasmessi a cura della Segreteria Generale della FMI al Consiglio Federale, per la loro ratifica.

Capo V

Collegio dei revisori dei Conti

Art. 35 – Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione prevista dall'art. 19 dello Statuto, si riunisce almeno ogni novanta giorni e comunque secondo quanto previsto dal Codice Civile (artt. 2397 e seguenti).

2. Per ogni seduta del Collegio e per ogni esame di controllo deve essere redatto verbale scritto, che resta depositato presso la Segreteria Generale.

3 In detto verbale devono essere chiaramente indicate, tra l'altro, le partite e le documentazioni riscontrate.

4. Per consentire il corretto esercizio delle funzioni di controllo, la Segreteria Generale rende disponibile la documentazione richiesta dal Collegio dei Revisori ovvero anche da un singolo componente dell'Organo.

Capo VI

Segreteria Generale

Art. 36 – Segreteria Generale.

1. La Segreteria Generale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

2. Essa è retta dal Segretario Generale della Federazione, che provvede alla gestione amministrativa, coordina e dirige gli uffici federali assumendone le responsabilità secondo quanto stabilito dalle norme federali, del CONI, dalle norme vigenti e dai contratti di lavoro.

3. Il Segretario Generale della FMI assiste alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio e della Giunta Federale e ne redige i verbali. Può assistere alle riunioni delle Commissioni o Comitati. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario federale.

In particolare:

- a) dà esecuzione alle delibere, del Consiglio, della Giunta e del Presidente Federale;
- b) coordina il funzionamento dei vari uffici dell'Ente e le attribuzioni del personale;
- c) garantisce la funzionalità della Federazione curandone l'andamento amministrativo e controllandone il lavoro ed il comportamento del personale.
- d) coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato e collabora con tutti i dirigenti federali.

4. Previa motivata richiesta scritta, concede l'accesso ed il rilascio di copia degli atti federali ad eccezione di quelli degli Organi di Giustizia e di quelli che per loro natura sono secretati.

Art. 37 – Cariche Federali.

1. Sono cariche federali centrali: Presidente Federale, Consigliere Federale, Revisore dei Conti, Procuratore Federale, Giudice Unico, componente della Commissione di Appello;
2. Sono cariche federali territoriali: Presidente e Consigliere del Comitato Regionale, Delegato Regionale e Delegato Provinciale;
3. Sono cariche federali sociali: Presidente e componenti del Consiglio Direttivo di Moto Club.
4. Possono assumere cariche federali nella FMI, tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell'art. 29 dello Statuto.
5. Le incompatibilità tra le cariche federali sono regolate dall'art.34 dello Statuto.

Capo VII Ufficiali di gara

Art. 38 – Commissari di Gara

1. I Commissari di Gara, quali Ufficiali di Gara, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni Sportive e Turistiche, per assicurarne la regolarità, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali. I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI, Licenza Sportiva e Turistica, per i fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni.
2. I Commissari di Gara, tesserati alla FMI, esercitano le loro funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, secondo le norme FMI e senza vincolo alcuno di subordinazione, alla luce dei principi contenuti nell'art. 33 dello Statuto del CONI.
3. Il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei Commissari di Gara è delegata, dal Consiglio Federale, al Gruppo Commissari di Gara.

Art. 39 – Gruppo Commissari di Gara

1. Il Gruppo Commissari di Gara è un organismo tecnico dotato di una propria attività autonoma secondo il regolamento interno.

2. Il regolamento interno del gruppo è deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI.
3. Il Gruppo è rappresentato da un Presidente nominato dal Consiglio Federale, scelto tra i Commissari di Gara di 1° Livello e resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Presidente al termine di ogni anno solare deve presentare al Consiglio Federale la relazione dell'attività espletata.
5. L'accesso al gruppo, l'attività conseguente, il ruolo, la categoria, la qualifica e le funzioni dei Commissari di Gara sono stabilite dal regolamento del Gruppo,.
6. Il Presidente partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Federale.

Art. 40 – Ufficiali Esecutivi

1. Gli Ufficiali Esecutivi, quali Ufficiali di Gara, partecipano alle manifestazioni Sportive e Turistiche curandone l'organizzazione e la conduzione.
2. Gli Ufficiali Esecutivi esercitano senza vincolo di subordinazione, i poteri e le funzioni attribuite loro dai regolamenti federali.
3. Il reclutamento, la formazione e l'inquadramento degli Ufficiali Esecutivi è delegata dal Consiglio Federale al Gruppo Ufficiali Esecutivi.

Art. 41 – Gruppo Ufficiali Esecutivi

1. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è un organismo tecnico dotato di un proprio regolamento interno.
2. Il regolamento interno del Gruppo è deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI.
3. Il Gruppo è rappresentato da un Coordinatore nominato dal Consiglio Federale scelto tra i Direttori di Gara di 1° livello (nazionale) e resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. L'accesso al gruppo, l'attività conseguente, il ruolo, la categoria, la qualifica e le funzioni degli Ufficiali Esecutivi sono stabilite dal regolamento del Gruppo.

Titolo III

STRUTTURA TERRITORIALE

Art.42 – Organizzazione territoriale.

1. L'organizzazione Federale Regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative territoriali stabilite dal Consiglio Federale.

2. Le strutture Territoriali sono:

- a) il Comitato Regionale
- b) il Delegato Regionale
- c) il Delegato Provinciale

Le Province autonome di Trento e Bolzano sono considerate a tutti gli effetti, ai sensi del presente Regolamento, strutture regionali.

Capo I

Comitato Regionale

Art. 43 – Comitato Regionale.

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno dieci Moto Club aventi diritti al voto è istituito un Comitato Regionale.

2. Sono organi del Comitato Regionale:

- a) L'Assemblea Regionale.
- b) Il Consiglio Regionale
- c) Il Presidente Regionale

Art.44 – Assemblea Regionale - Composizione - Attribuzioni - Funzionamento.

1. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dell'Assemblea Regionale sono regolate dallo Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale contenute nel presente Regolamento Organico Federale, in quanto applicabili.

2. Per la costituzione di nuovi Comitati Regionali, l'Assemblea Regionale è convocata, su delibera del Consiglio Federale, dal Presidente della FMI per eleggere gli Organi previsti. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale. Qualora l'elezione avvenga nel corso del quadriennio, gli eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza di detto

quadriennio.

Art.45 – Assemblea Regionale Non Elettiva- Convocazione.

1. L'Assemblea Regionale ordinaria non elettiva deve essere indetta entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario con deliberazione del Consiglio Regionale;
2. E' convocata dal Presidente Regionale dello stesso, con le modalità previste per l'Assemblea Nazionale ed in conformità dall'art. 9 dello Statuto Federale e dall'art. 19 del presente Regolamento.
3. La convocazione dell'assemblea ordinaria non elettiva deve contenere:
 - a) il giorno, mese ed anno, ora e luogo dello svolgimento dell'assemblea sia per la prima che per la seconda convocazione;
 - b) l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno

Art. 46 – Assemblea Regionale Elettiva – Convocazione

La convocazione dell'Assemblea Regionale ordinaria elettiva e straordinaria, oltre quanto previsto alla lett. a), b), c), d), dell'art. 19, comma 2, del presente Regolamento, deve contenere l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri

Art.47 - Assemblea Regionale – Partecipazione.

1. La partecipazione e la rappresentanza all' Assemblea sono disciplinate dagli artt. 9, 10 e 30 dello Statuto.

Capo II

Consiglio Regionale

Art.48 – Consiglio regionale - Candidature

1. Hanno diritto ad essere eletti alle cariche federali regionali, soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti d' eleggibilità di cui all'art. 29 dello Statuto.
2. I candidati a Presidente Regionale, a Consigliere Regionale, dovranno depositare presso la segreteria del Comitato Regionale la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale.
3. L'ammissione delle candidature è regolata in base agli art. 23 e 24.

Art.49 – Composizione del Consiglio Regionale.

1. Il Consiglio Regionale è composto da un Presidente e da quattro consiglieri.
2. Nella prima riunione del Consiglio Regionale, viene eletto a maggioranza di voti, tra i Consiglieri, il Vice Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, la FMI nella Regione e dura in carica un quadriennio olimpico.
4. La sede del Consiglio Regionale deve essere stabilita nella città capoluogo di Regione, salvo diversa e specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

Art.50 – Attribuzioni del Consiglio Regionale.

1. Il Consiglio Regionale propone ed attua ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del motociclismo. In particolare:
 - a) Dispone il calendario sportivo regionale e coordina i calendari provinciali ed interprovinciali;
 - b) Esamina i problemi sportivi, turistici e dell'utenza nell'ambito regionale e formula proposte da sottoporre al Consiglio Federale;
 - c) Esprime pareri, se richiesti, sulle domande di iscrizione di manifestazioni a calendario sportivo e turistico nazionali;
 - d) Predispose il programma dell'attività annuale e la relazione finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - e) Nomina i coordinatori ed i membri di eventuali Commissioni e/o Comitati tecnici costituiti in ambito regionale, determinando i compiti e le funzioni;
 - f) Gestisce i fondi deliberati e corrisposti dalla FMI e da eventuali terzi, secondo le disposizioni della Federazione Motociclistica Italiana.
 - g) Attua, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della FMI, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e della Giunta Federale;
 - h) Osserva ed applica le norme federali;
 - i) Esercita il controllo "turistico - sportivo" sulle manifestazioni territoriali di propria competenza, in ottemperanza alle norme e disposizioni statutarie della FMI;
2. Il Consiglio Regionale si deve riunire, su convocazione del Presidente Regionale, con le stesse

modalità previste per il Consiglio Federale, almeno quattro volte all'anno o comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario. La richiesta di convocazione può essere effettuata anche da tre componenti lo stesso Consiglio Regionale.

3. Copia del verbale delle riunioni e delle deliberazioni, redatto dal Segretario, deve essere inviata al Consiglio Federale tramite la Segreteria Generale della FMI.

Art.51 – Commissione Verifica poteri regionale.

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da un Presidente e due membri nominati dal Consiglio Regionale. Nei casi di Commissariamento del Comitato Regionale, alla nomina provvede il Consiglio Federale.

Art.52 – Elezione del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale.

1. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale con votazione a scrutinio segreto, ed a schede separate.

2. Agli aventi diritto a voto vengono consegnate tante schede quante sono le cariche da eleggere contenenti i nominativi dei candidati a:

- a) Presidente Regionale;
- b) Consiglieri Regionali;

3. Ogni elettore esprime, in ognuna delle schede, un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere.

4. Risultano eletti i candidati maggiormente votati.

5. Qualora all'esito dell'operazione di spoglio, due o più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di preferenze per la medesima carica, è necessario procedere ad un'ulteriore operazione di voto di ballottaggio, nel corso della medesima Assemblea.

6. All'esito dello spoglio di ballottaggio verranno proclamati eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

7. Nella votazione per la carica di Presidente Regionale risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta, ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti ed in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea.

8. Per l'elezione alla carica di Presidente Regionale, gli aventi diritto al voto esprimono una sola preferenza.

9. Per l'elezione dei Consiglieri Regionali, i rappresentanti dei Moto Club, esprimono massimo quattro preferenze.

Art.53 – Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale rappresenta la FMI presso le Autorità Locali e gli Organi Territoriali del CONI

2. Il Presidente Regionale, nella sua qualità di funzionario delegato dal Consiglio Federale è personalmente responsabile dell'andamento di tutta la gestione amministrativa del Comitato Regionale, oltre che dei beni mobili ed immobili di proprietà federale affidati in consegna, nonché delle contribuzioni e delle offerte ricevute da terzi.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente Regionale, da presentare, comunque, per iscritto al Presidente della FMI, o comunque nel caso di impedimento definitivo, si applicano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 35 dello Statuto Federale.

4. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente Regionale deve consegnare immediatamente tutta la documentazione ed i beni di appartenenza della FMI e del Comitato Regionale, al soggetto che lo sostituisce, previa sottoscrizione di specifico verbale di consegna.

5. Il Presidente Regionale, riceve le domande di dimissioni dei singoli componenti il Consiglio Regionale e procede secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 6) dello Statuto.

Capo III

Altri organi regionali

Art.54 – Il Delegato Regionale

1. In base a quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto, su proposta del Presidente Federale, il Consiglio Federale, nelle Regioni dove, per mancanza del numero minimo di Affiliati, non è possibile istituire un Comitato Regionale, può nominare un Delegato Regionale.

2. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza con provvedimento motivato del Consiglio Federale. Le dimissioni del Delegato Regionale devono essere presentate al Presidente Federale, il quale deve comunicarle alla prima riunione del Consiglio Federale, affinché questo provveda alla sostituzione.

3. Qualora durante l'incarico mandatario quadriennale, gli affiliati della regione in cui opera il Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dall'art. 30 comma 1 dello Statuto, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del Comitato Regionale.

4. Il Delegato Regionale alla scadenza del proprio mandato, ovvero in caso di revoca, deve consegnare immediatamente a chi lo sostituisce o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale tutta la documentazione ed i beni in suo possesso.

5. Le competenze del Delegato Regionale sono identiche a quelle previste per il Presidente del Comitato Regionale.

6. Il Delegato Regionale, nella sua qualità di funzionario delegato dal Consiglio Federale è personalmente responsabile dell'andamento di tutta la gestione amministrativa della Delegazione Regionale, oltre che dei beni mobili ed immobili di proprietà federale affidati in consegna, nonché delle contribuzioni e delle offerte ricevute da terzi.

Art.55 - Il Delegato Provinciale.

1. In ogni singola provincia, ove già risulti costituito un Comitato Regionale, qualora vi siano particolari esigenze locali, su proposta del Presidente Federale e su indicazione del rispettivo Comitato Regionale, il Consiglio Federale, può nominare un Delegato Provinciale.

2. I Delegati Provinciali rappresentano ad ogni effetto la FMI nell' ambito della Provincia ed esercitano la loro funzione sotto le direttive ed in concerto con il Presidente ed il Consiglio Regionale.

3. I compiti ed i poteri del delegato Provinciale sono:

- a) operare in osservanza delle direttive provenienti dal Comitato Regionale, in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuovi Moto Club e fornire l'assistenza necessaria agli affiliati esistenti;
- b) concordare con il Comitato Regionale ogni iniziativa o programma dell'attività della Provincia;
- c) intervenire, nell'interesse della Federazione e dei Moto Club presso le Autorità locali per agevolare qualsiasi iniziativa connessa all'attività del motociclismo;
- d) osservare e far rispettare norme, provvedimenti e decisioni di tutti gli Organi Federali;

4. Il Delegato Provinciale può partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, se invitato, a titolo consultivo.

Titolo IV

SANZIONI

Art. 56 – Sanzioni.

1. Gli affiliati, i tesserati e chiunque detenga una carica od incarico federale che contravvengono alle norme dello Statuto e del presente Regolamento ed alle disposizioni emanate dalla Federazione o dai suoi Organi Statutari e dalle speciali Commissioni, o che, comunque, commettano atti di indisciplina verso la Federazione, i suoi rappresentanti o nei confronti di altri affiliati e tesserati o che assumano atteggiamenti o compiano atti lesivi degli interessi e del prestigio della Federazione, del motociclismo e dello sport, incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale.

Titolo V

Giustizia Sportiva

Art. 57 –Organi di giustizia.

1. Può essere nominato componente dell'Ufficio del Procuratore Federale e dell'Ufficio del Giudice Unico, o eletto membro della Corte di Appello Federale solo chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto, oltre che dello specifico titolo di dottore in legge.

Art. 58 – Ufficio del Procuratore Federale.

1. L'ufficio del Procuratore Federale è formato da un titolare e da almeno un sostituto, tutti nominati dal Consiglio Federale.

2. Il sostituto Procuratore Federale esercita le funzioni proprie del Procuratore Federale nei casi di impedimento o dietro delega scritta del titolare dell'ufficio.

Art. 59 – Ufficio del Giudice Unico.

1. L'ufficio del Giudice Unico è formato da un titolare e da almeno un sostituto, tutti nominati dal Consiglio Federale.

2. Il sostituto Giudice Unico esercita le funzioni proprie del Giudice Unico nei casi di impedimento

di questo o dietro delega scritta del titolare dell'ufficio.

Art. 60 – Commissione di Appello Federale.

1. La Commissione di Appello Federale è formata da cinque componenti effettivi e da due supplenti, ed elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.
2. Ferme restando le attribuzioni previste dallo Statuto la Commissione di Appello Federale può esercitare funzioni consultive dietro richiesta del Presidente e del Consiglio Federale.

Art. 61 – Norma Transitoria

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento, esse entrano in vigore con il rinnovo delle cariche conseguente alla scadenza del presente quadriennio olimpico.

Art. 62 – Validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

TITOLO I		
CAPO I – Enti affiliati – Natura, costituzione, scopo		
Art. 1 – Disposizioni generali	pag	2
Art. 2 – Costituzione di Moto Club	pag	2
Art. 3 – Natura del Moto Club	pag	2
Art. 4 – Atto costitutivo e Statuto	pag	3
Art. 5 – Procedura di affiliazione e riaffiliazione	pag	3
Art. 6 – Obblighi di comunicazione	pag	3
Art. 7 – Durata del vincolo affiliativo	pag	3
Art. 8 – Moto Club d'Italia	pag	4
Art. 9 – Estinzione dei Moto Club	pag	4
CAPO II – Affiliati e Tesserati – Diritti ed obblighi		
Art. 10 – Vincolo di Giustizia	pag	4
Art. 11 – Diritti ed obblighi degli affiliati e dei tesserati	pag	5
Art. 12 – Tesseramento	pag	5
Art. 13 – Licenze sportive	pag	5
Art. 14 – Licenziati e tecnici	pag	5
Art. 15 – Registro Storico Nazionale	pag	6
Art. 16 – Soci benemeriti	pag	6
Art. 17 – Presidenti Onorari	pag	6
TITOLO II – ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA		
CAPO I – Assemblea		
Art. 18– Organi e strutture della Federazione	pag	6
Art. 19 – Assemblea Nazionale – Convocazione	pag	7
Art. 20 – Assemblea Nazionale – Partecipazione	pag	7
Art. 21 – Assemblea Nazionale – Attribuzione del diritto di voto	pag	8
Art. 22 – Reclamo per omessa od errata attribuzione dei voti	pag	9
Art. 23 – Candidature	pag	9

Art. 24 – Commissione Verifica Poteri ed operazioni di scrutinio	pag	11
Art. 25 – Assemblea Nazionale – Funzionamento	pag	11
Art. 26 – Presidente ed Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Nazionale	pag	12
Art. 27 – Votazioni	pag	13
Art. 28 - Elezione	pag	13
CAPO II – Consiglio Federale		
Art. 29 – Consiglio Federale	pag	15
Art. 30 – Consiglio Federale – Compiti ed attività	pag	15
Art. 31 – Commissioni	pag	17
CAPO III – Presidente Federale		
Art. 32 – Presidente Federale	pag	17
Art. 33 – Poteri di controllo	pag	18
CAPO IV – Giunta Federale		
Art. 34 – Giunta Federale	pag	19
CAPO V – Collegio dei Revisori dei Conti		
Art. 35 – Collegio dei Revisori dei Conti	pag	19
CAPO VI – Segreteria Generale		
Art. 36 – Segreteria Generale	pag	20
Art. 37 – Cariche Federali	pag	21
CAPO VII – Ufficiali di Gara		
Art. 38 – Commissari di Gara	pag	21
Art. 39 – Gruppo Commissari di Gara	pag	21
Art. 40 – Ufficiali Esecutivi	pag	22
Art. 41 – Gruppo Ufficiali Esecutivi	pag	22
TITOLO III – STRUTTURA TERRITORIALE		
Art. 42 – Organizzazione territoriale	pag	23
CAPO I – Comitato Regionale		
Art. 43 – Comitato regionale	pag	23

Art. 44 – Assemblea Regionale – Composizione – Attribuzione – Funzionamento	pag	23
Art. 45 – Assemblea Regionale non elettiva - Convocazione	pag	24
Art. 46 – Assemblea Regionale elettiva - Convocazione	pag	24
Art. 47 – Assemblea Regionale - Partecipazione	pag	24
CAPO II – Consiglio Regionale		
Art. 48 – Consiglio Regionale – Candidature	pag	24
Art. 49 – Composizione del Consiglio Regionale	pag	25
Art. 50 – Attribuzioni del Consiglio Regionale	pag	25
Art. 51 – Commissione Verifica Poteri Regionale	pag	26
Art. 52 – Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale	pag	26
Art. 53 – Il Presidente Regionale	pag	27
CAPO III – Altri Organi Regionali		
Art. 54 – Il Delegato Regionale	pag	28
Art. 55 – Il Delegato Provinciale	pag	28
TITOLO IV SANZIONI		
Art. 56 – Sanzioni	pag	29
TITOLO V GIUSTIZIA SPORTIVA		
Art. 57 – Organi di giustizia	pag	29
Art. 58 – Ufficio del Procuratore Federale	pag	30
Art. 59 – Ufficio del Giudice Unico	pag	30
Art.60 – Commissione di Appello Federale	pag	30
Art. 61 – Norma transitoria	pag	30
Art. 62 - Validità	pag	30